



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2608 del 2008, proposto da:
A. B., rappresentato e difeso dall'avv. Christian Brunati, con domicilio eletto
presso il suo studio in Milano, via Principe Eugenio 30;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale Milano, domiciliati presso i suoi uffici in Milano,
via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Questore di Milano di revoca permesso di soggiorno del
26.11.08.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010 il dott. Ugo De
Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 27.11.08 e depositato in data 2.12.08 la ricorrente impugnava l'atto indicato in epigrafe che aveva revocato il permesso di soggiorno poiché era stata sorpresa più volte ad esercitare la prostituzione ed i redditi da lavoro dipendente che aveva dichiarato erano insufficienti al suo mantenimento.

Il ricorso si fonda su quattro motivi.

Il primo riguarda l'avviso ex art. 7 L. 241\90 che fa riferimento a certi presupposti per l'avvio del procedimento di revoca che poi non si riscontrano nel provvedimento finale.

Il secondo eccepisce il difetto di istruttoria in quanto il foglio di via obbligatorio posto a fondamento nel provvedimento del giudizio di pericolosità sociale non è stato preceduto dall'avviso di avvio del procedimento non essendovi particolari ragioni di urgenza ed oltretutto il foglio di via è in contrasto con il rinnovo del permesso di soggiorno coevo. Infine non vi è automatismo tra persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 L. 1423\56 ed un giudizio di pericolosità sociale che va valutato in concreto sulla base di tutti gli elementi.

Si contesta l'insufficienza della retribuzione come lavoratrice dipendente ma non si è proceduto a verificare l'entità della retribuzione e la regolarità dei versamenti previdenziali.

L'attività di meretricio in sé non costituisce illecito e, se è vero che non può costituire l'unica fonte di sostentamento in Italia, bisogna altresì verificare che l'attività lavorativa dipendente denunciata dalla ricorrente sia in realtà inesistente, prova che non è stata fornita.

Il terzo motivo riguarda la mancanza di qualsiasi motivazione che giustifichi l'adozione di un provvedimento discrezionale quale è quello assunto in autotutela.

Il quarto motivo attiene alla mancata considerazione di ciò che prevede l'art. 29 T.U. Imm. in tema di ricongiungimento familiare avendo la ricorrente chiesto il ricongiungimento con la propria figlia di sette anni.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 12.12.08 venivano depositati motivi aggiunti perché il Questore non aveva provveduto su un'istanza di rilascio di una carta di soggiorno.

Il motivo di ricorso faceva riferimento alla possibilità che allo straniero soggiornante di lungo periodo cui viene ritirato un permesso di soggiorno può essere rilasciato un permesso di altro tipo. E per il resto riproduceva considerazioni svolte nel ricorso principale.

Alla camera di consiglio del 16.12.08 veniva accolta l'istanza di sospensiva del provvedimento per carenza di motivazione e perché non era stata valutata la richiesta di rilascio della carta di soggiorno.

Nelle more del procedimento l'espulsione conseguente alla revoca del permesso di soggiorno veniva eseguita anche se il decreto prefettizio veniva poi annullato dal Giudice di Pace, ma l'amministrazione negava il visto di reingresso poiché non vi era stata ancora la decisione sulla richiesta di carta di soggiorno.

Il ricorso è infondato.

La ricorrente aveva utilizzato il provvedimento di emersione per regolarizzarsi in Italia dichiarando di svolgere lavori domestici presso A. T..

In realtà dai controlli in più occasione disposti non è mai stata trovata né presso il suo datore di lavoro né presso la propria abitazione. In compenso è stata fermata in numerosissime occasioni mentre si stava prostituendo per strada sempre dichiarando false generalità-.

Il fatto che risulti in atti un contratto di soggiorno e il pagamento dei contributi previdenziali non è sufficiente a ritenere sussistente un reale rapporto di lavoro subordinato.

Chi svolge la lucrosa attività di meretricio ha interesse ad avere una copertura legale ed una volta che ha trovato un compiacente datore di lavoro si preoccuperà di pagare in proprio i contributi previdenziali per dare alla sua situazione una parvenza di legalità.

Questo Tribunale ha affermato in un'occasione che l'attività di meretricio se esercitata da persona che è anche in possesso di uno stabile lavoro in Italia non è di per sé motivo di diniego del permesso di soggiorno, ma se il sostentamento dell'extracomunitario deriva in via esclusiva da detta attività, che comunque rimane contraria al buon costume anche se non costituisce reato laddove esercitata in certe forme, legittimamente viene negata la possibilità di permanere sul territorio nazionale.

Pertanto risulta negato anche il permesso per soggiornante di lungo periodo che non risulta impugnato con motivi aggiunti.

Il ricorso va pertanto respinto.

Visto l'accoglimento dell'istanza cautelare appare equo compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Alberto Di Mario, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO